

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI CODROIPO


VARIANTE IN ACCOGLIMENTO  
DELLE OSSERVAZIONI alla VAR. 19 al P.R.G.

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Il presente elaborato fa parte integrante del  
D.P.G.R. n. 0147 /Pres. del 16.05.95  
P.T. n. 26

L'ANNESSIONE

F.to LEPRE



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

PROGETTISTI :

dott. urb. : CHIARCOSSI DARIO  
dott. arch. : GIANOTTI GIUSEPPE  
dott. arch. : VENIER FRANCO

33033 CODROIPO (UD) - VIA BALILLA n.16 -

IL FUNZIONARIO  
(dott. urb. Francesco Mazzanti)  
*Francesco Mazzanti*

ELARCH STUDIO  
dott. Arch. FRANCO VENIER  
*Franco Venier*

COMUNE DI CODROIPO

Copia conforme all'originale adottato con  
deliberazione consiliare n. 49 del 10 SET 1993  
Codroipo, il 5 MAR 1994  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(art. 52, comma 3, della L. n. 142/90)



*MG*

## INDICE

- Argomento di progetto
- Osservazioni
- Promesse
- Relazione
- Quadro d'unione
- Zonizzazione
- Verbale della C.C.S.U.L. n° 18/2194 del 12.11.1992
- Dir.Reg.Pianif.Territoriale prot. n° P.T./9240/8.911(227)del 11.10.1991
- Elenco elaborati

ARGOMENTO DI PROGETTO

Variante in accoglimento di osservazioni alla Variante n° 19 al P.R.G.C.

- Con delibera consiliare n°101 del 23.08.1991 il Comune di Codroipo ha adottato la Variante n° 19 al P.R.G.C. per correttamente zonizzare l'area sede dello stabilimento "Mangiarotti S.p.A.", ora ricadente entro la "Zona omogenea E5, e dotare di apposita normativa l'attività ivi svolta;
- La Variante n°19 al P.R.G.C. è stata pubblicata pubblicata a partire dal 07.09.1991;
- Nei termini di legge sono state presentate nove osservazioni; di queste due richiedenti l'annullamento della delibera consiliare di adozione, le altre richiedenti modifiche che consentano di sviluppare iniziative specifiche entro le aree vincolate dal progetto di variante;
- Il Comune di Codroipo sentita : la Commissione Tecnica Provinciale Esplosivi (C.T.P.E.), la Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili (C.C.S.E.I.) presso il Ministero dell'Interno, la Direzione Regionale della Pianificazione Territoriale Servizi ed Affari Amministrativi e Generali; con delibera consiliare n° 49 del 10/05/1993 ha controllodetto sulle osservazioni presentate ed ha stabilito di apportare le conseguenti necessarie modifiche alla Variante n°19 al P.R.G.C.

Tali modifiche consistono essenzialmente nella ridefinizione delle distanze di sicurezza verso le opere esterne adottando come massimo limite quello determinato dalle Commissioni sopra citate e riferito ai carichi di esplosivo esistenti senza, quindi, più prevedere nuove aree di rispetto per possibili ampliamenti dell'attività considerata; di fatto l'indicazione

di tale limite serve a visualizzare in cartografia un vincolo che è comunque da far rispettare anche in assenza di una adeguata zonizzazione dell'area in oggetto.

L'accoglimento di osservazioni non richiede quindi la ripubblicazione della Variante poiché le modifiche apportate non sono tali da incidere sugli obiettivi e sulle strategie che l'Amministrazione Comunale ha inteso perseguire; viene infatti ribadita la volontà espressa con la deliberata adozione.

Il presente progetto viene ad assumere la denominazione :

" Variante in accoglimento di osservazioni alla variante n°19 al PRGC"  
e non necessita di nuova classificazione.

## OSSERVAZIONI

### - Osservazione n° 1

presentata dal Sig. Chiavacci Lamberto il 02/10/1991.

#### Obiettivo

Revoca ed annullamento della delibera di adozione della Variante n°19 al P.R.G.C.;

### - Osservazione n° 2

presentata dal Sig. Peloso Mauro il 02/10/1991.

#### Obiettivo

Reintegrazione dell'area di proprietà entro la "Zona omogenea D3";

### - Osservazione n° 3

presentata dal Sig. Sgorlon Bruno il 02/10/1991.

#### Obiettivo

Reintegrazione dell'area di proprietà entro la "Zona omogenea D3";

### - Osservazione n° 4

presentata dal Sig. Peressini Claudio il 03/10/1991.

#### Obiettivo

Annnullamento della delibera di adozione della Variante n°19 al P.R.G.C.

### - Osservazione n° 5

presentata dal Sig. Bagnoli Andrea il 03/10/1991.

#### Obiettivo

Reintegrazione dell'area di proprietà entro la "Zona omogenea D3";

### - Osservazione n° 6

presentata dal Sig. Locatelli Pier Antonio il 23/10/1991.

#### Obiettivo

Riduzione della fascia di sicurezza fissata dalla Variante n°19 ;

### - Osservazione n° 7

presentata dal Sig. Iacuzzo Giorgio il 24/10/1991.

#### Obiettivo

Revisione della Variante n°19 al P.R.G.C.

- Osservazione n° 8  
presentata dai Sig.i Bosco Sergio e Pezzetta Silvana il 24/10/1991.

Obiettivo

Mantenimento entro l'area indicata delle medesime possibilità edificatorie in vigore prima dell'adozione della Variante n°19 al P.R.G.C. e arretramento del limite di inedificabilità.

- Osservazione n° 9  
presentata dal Sig. Bosco Sergio il 24/10/1991.

Obiettivo

Arretramento del vincolo di inedificabilità previsto dalla Variante n°19 al P.R.G.C.

## PREMESSE

- Il 12.02.1955 è stata emanata la Legge n°51 che delega al Governo l'emanazione di norme generali e speciali in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
- Il 27.04.1955 è stato emanato il Decreto del Presidente della Repubblica n°547 contenente "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro";
- Il 19.03.1956 è stato emanato il Decreto del Presidente della Repubblica n°302 contenente "Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con D.P.R. 27.04.1955 n°547"vi viene fatto esplicito riferimento all'art.87 comma quinto della Costituzione Italiana che prevede l'emanazione da parte del Presidente della Repubblica di decreti aventi valore di legge;
- La ditta "Mangiarotti S.p.A." ha ottenuto l'autorizzazione ministeriale n° 106697 Div. III r.s. del 04.03.1955 a proseguire la propria attività
- Con atto n° 100086 div. III P.S. del 10.04.1968 la Prefettura Udinese ha autorizzato la ditta "Mangiarotti S.p.A." a modificare la destinazione e la capacità dei depositi esplosivi di fabbrica e di cantieri esistenti, classificati ai numeri : 41 - 11 - 56 - 61H - 61D, indicandone gli specifici quantitativi;
- Con atto n° 116864 div. III P.S. del 29.10.1969 la Prefettura della Provincia di Udine ha autorizzato la ditta "Mangiarotti S.p.A." a modificare il tipo di materiale da immagazzinare entro il deposito n° 61D e ad attivare il locale n° 15;
- Con atto n° 7/A 1984 Div. III P.S. del 22.06.1984 la Prefettura della Provincia di Udine ha autorizzato la ditta "Mangiarotti S.p.A." a realizzare un nuovo locale, contrassegnato con il n° 61C, da adibire a deposito per i materiali e le quantità indicate nello stesso atto;

- Con deliberazione n° 18/2194 del 12.11.1992 la C.C.S.E.I. ha fissato gli specifici carichi di sicurezza in esplosivo sulla base delle distanze in linea retta a partire dalla opera esterna più prossima da proteggere, adeguandoli quindi nei confronti della "sicurezza esterna";
- La C.C.S.E.I., con medesima deliberazione, ha fissato di adottare il coefficiente di sicurezza K4 per calcolare la capienza di sicurezza dei depositi n° 61C, n° 61D, n° 61H, di ridurre il carico delle vasche n° 48A, n° 48B, n° 48C e n° 48D per la conservazione di esplosivi sotto battente di acqua, nonché l'adeguamento della terrapienatura delle prime tre;
- Ha altresì espresso parere favorevole alla proposta di realizzare un nuovo deposito di fabbrica seminterrato per la capienza di 20 tonnellate a parziale risarcimento della diminuita capacità di carico di esplosivo indicata, valutando la difficoltà derivata allo stabilimento della "Mangiarotti S.p.A." a causa della ridotta autonomia operativa; di tale deposito è stata approvata la dislocazione e verificate le distanze di sicurezza rispetto alle "opere esterne";
- La C.T.P.E. riunita presso la Prefettura della Provincia di Udine, presenti i responsabili del Comune di Codroipo, il giorno 17.02.1993 ha approvato con atto n° 844/31314/P.S. il progetto per la costruzione di un nuovo deposito della capienza di 20 tonnellate di esplosivo (gelatinati) contrassegnato con il n° 29;
- Con atto n° 1095/31314/P.S. del 22.02.1993 la Prefettura della Provincia di Udine ha disposto la riduzione dei quantitativi di esplosivo da immagazzinare nei depositi n° 11, n° 41, n° 56 a seguito della deliberazione n° 18/2194 del 12.11.1992 della C.C.S.E.I. redatta dopo aver constatato "la situazione che si era venuta a creare a seguito dell'espansione edilizia ed industriale nella zona nella quale sussiste da tempo lo stabilimento esplosivi Mangiarotti";

- La distanza minima di sicurezza del deposito n°29 dalle opere esterne da proteggere, oltre che essere ritenuta sufficiente dalla C.C.S.E.I., è ricompresa entro il limite di sicurezza riportato dalla cartografia allegata alla presente così come determinato a seguito della definizione dei nuovi carichi di esplosivo;
- Alla nota n°11367 di prot. il Comune di Codroipo ha ottenuto dalla Direzione Regionale della Pianificazione Territoriale Servizi ed Affari Amministrativi e Generali la risposta P.T./9240/8.911(227) del 31.10.91 da cui si rileva : - vige l'obbligo di rispettare le distanze di sicurezza anche se i limiti di rispetto non sono recepiti dalla normativa del P.R.G.C. ;
  - la legittimità del limite di rispetto fissato in base a precise norme di sicurezza è riconosciuta anche se viene imposto un vincolo a terzi a favore di un privato;
  - fatto salvo il divieto assoluto di edificare entro la fascia di sicurezza; viene sottolineata la necessità di valutare attentamente l'opportunità di realizzare costruzioni all'estero di detta fascia che provocherebbero uno squilibrio rispetto alle condizioni di sicurezza previste dalla legge, tali da richiedere una diversa ubicazione dell'opificio in località più idonea;

#### Considerazioni

- Da quanto riportato nella deliberazione n°18/2194 del 12.11.1992 della C.C.S.E.I. si desume che ogni opera attualmente esistente all'esterno dell'area specifica di rispetto dell'azienda " Mangiarotti S.p.A." è situata in posizione di sicurezza e che le condizioni di si

curezza derivano dal rapporto, ora rispettato, tra : carichi di esplosivo, natura, entità e caratteristiche dell'opera esterna; natura, entità e caratteristiche dei depositi, vasche ecc.; natura, entità e caratteristiche degli esplosivi.

- Da quanto riportato nella nota P.T./9240/8.911(227) del 31.10.1991, della Direzione Regionale della Pianificazione Territoriale Servizi ed Affari Amministrativi e Generali risulta che :
  - non solo è possibile ma obbligatorio fissare un limite di sicurezza per l'attività in esame;
  - tale vincolo può essere rimosso a seguito di esplicita scelta dell'Amministrazione Comunale per una diversa programmazione dell'uso del territorio;
  - se viene adottata la decisione di consentire il proseguimento dell'attività dello stabilimento "Mangiarotti S.p.A." è necessario che si provveda a valutare attentamente ogni iniziativa che potrebbe comportare modifiche alle condizioni richieste per la sua permanenza entro l'attuale sito, come ora è accaduto.

Presa visione degli atti riguardanti l'oggetto della Variante n°19 al P.R.G.C. l'Amministrazione Comunale ha proceduto ad effettuare le ulteriori verifiche tecnico-legali resesi necessarie :

- possibilità di far proseguire l'iter alla variante nonostante l'ancora pendente parere del T.A.R. in merito al ricorso presentato dal Comune contro la Regione Friuli Venezia Giulia a causa di errata sospensione della variante stessa;
- validità dei vincoli posti da disposizioni di grado superiore anche se non indicati nelle cartografie del P.R.G.C.;
- necessità di richiedere parere preventivo alla C.T.P.E. per il rilascio di concessioni ad edificare all'esterno delle aree di sicurezza;

- entità di popolazione che pone l'Azienda "Mangiarotti S.p.A." in situazione di insicurezza verso le "opere esterne" essendo state ridotte le distanze di rispetto dai centri abitati da 1000 ml. a 758 ml.;
- escludendo quelle che comportano aumento di residenti del centro abitato, quale tipo di concessione edilizia è rilasciabile entro l'area ricompresa tra le linee di sicurezza verso i centri abitati e le linee di sicurezza verso gli opifici;
- dove si posiziona in cartografia il limite di sicurezza verso le opere esterne dalle vasche per la conservazione di esplosivo sotto battente d'acqua e quali sono le opere esterne considerate;
- rispetto a quest'ultimo tipo di deposito, il limite del centro abitato è sempre riferito al cartello stradale indicante il capoluogo;

Per i primi due quesiti è pervenuta risposta nei seguenti termini :

- non è necessario che il Comune attenda le determinazioni del T.A.R.;
- i vincoli hanno valore superiore alle previsioni di piano;

Non è pervenuta risposta agli altri quattro quesiti.

La mancata conoscenza di tali dati ha consentito di controdedurre definitivamente in merito alla richiesta di revoca della Delibera Consiliare n°101 del 23/08/1991 e di controdedurre sulle altre osservazioni solo in conformità a quanto disposto e determinato dalla C.C.S.E.I. con la deliberazione n°18/2194 del 12.11.1992.

Si è proceduto, altresì, al riconoscimento dell'Azienda "Mangiarotti S.p.A." mediante appropriata zonizzazione; si fa presente, come da parere legale, che tale riconoscimento non era obbligatorio pur in presenza di una attività in essere.

E' stato comunque evidenziato che :

- il nuovo azzonamento non evita alla "Mangiarotti S.p.A." la necessità di programmare il trasferimento dell'attività considerando i risicati limiti di sicurezza esistenti e che le condizioni esterne sono ineludibilmente destinate a modificarsi; resta, inoltre, sempre presente la possibilità che eventuali ricorsi possano fare riconsiderare a

gli organi competenti il grado di garanzia per la pubblica incolumità;

- la non immediata ripresa dell'iter approvativo non avrebbe comportato l'inneficacia dei limiti di sicurezza;
- risulta impossibile rilasciare concessioni edificatorie per opifici finché non risulteranno precisamente indicati i limiti di sicurezza ancora non chiari.

## RELAZIONE

Da tutto quanto premesso ed a seguito dell'obbligo di apportare modifiche allo stabilimento di esplosivi "Mangiarotti S.p.A." per ristabilire le condizioni di sicurezza verso "ogni opera esterna" all'area dell'azienda, è stato possibile accogliere le richieste mediante osservazioni alla Variante n°19 al P.R.G.C.

In particolare sono state soddisfatte le domande di riduzione della fascia di rispetto così come determinate con il progetto di variante non sono state accolte di abrogare completamente la delibera del Consiglio Comunale n°101 del 23.08.91 di adozione poiché avrebbe significato ripristinare le precedenti condizioni di errata classificazione urbanistica dell'area in oggetto.

Per le definizioni cartografiche, dell'area e degli immobili alle diverse scale, sono state rispettate le indicazioni delle commissioni competenti anche in relazione al grado di riservatezza richiesto dal tipo di attività.

Il ricalcolo delle distanze di sicurezza mediante i parametri di legge ha determinato la riduzione della fascia precedentemente fissata rispetto alle opere esterne all'azienda; l'indicazione di tali distanze è stata riportata su estratto cartografico del P.R.G.C. aggiornato e con riferimento al perimetro massimo dei singoli corpi di fabbrica così come indicato dalle commissioni competenti.


Tale modifica non comporta variazioni alla classificazione entro la "Zona omogenea D5" dell'azienda "Mangiarotti S.p.A." né alle norme tecniche corrispondenti.

Perde di efficacia il punto 4 dell'art.19, così come riportato dalla Variante N°19 al P.R.G.C. in quanto non viene più delimitata un'area di rispetto alla "Zona omogenea D5" superiore a quella comunque vi-


gente, determinata in conseguenza dei carichi di esplosivo ammessi per l'azienda; area di rispetto all'interno della quale vigono le norme di sicurezza riportate dal Testo Unico di P.S. del 18/06/1931 e dal Regio Decreto 06/05/1940 all.B e successivi.

Le aree interne ed esterne alla fascia di rispetto riassumono la destinazione a "Zona omogenea D3a" e sono individuate con la retinatura riportata dalla cartografia del P.R.G.C. antecedentemente alla Variante n° 19.

QUADRO DI INSIEME : Tavole n° 4 - 5



## ZONE PRODUTTIVE



zona omogenea D5



limite di zona



zona omogenea D2




zona omogenea D3



zona omogenea E4



zona omogenea E5



zona omogenea E6

## ZONE DI USO PUBBLICO E DI INTERESSE GENERALE



zona omogenea F4



zona a Parco Naturale



zona per i servizi e le attrezzature collettive

**CC**

aree per il centro culturale

**H**

aree per attrezzature sanitarie: servizio sanitario poliambulatoriale, unità di ospedalizzazione

**DS**

aree per il centro scolastico

**CH**

aree ed edifici per il culto

**D**

aree destinate agli edifici per i diritti democratici e la vita associativa, al centro civico sociale, alla biblioteca, cinema, servizio sanitario residenziale

**AS**

aree per l'asilo nido, la scuola materna, elementare, media inferiore

**N**

aree destinate alle attrezzature cimiteriali

**AV**

aree per attrezzature varie e per lo svago ed il tempo libero

**DM**

aree destinate alle attrezzature militari

**I**

aree per gli impianti delle reti tecnologiche, magazzini, depositi

**SA**

aree per la stazione delle autolinee

**O**

area per la stazione operativa del centro prove autoveicoli ufficio Provinciale di Udine



on lettera

aree destinate al verde pubblico urbano, di quartiere, attrezzato per il gioco

## ZONE CON PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE

— limite di zona



zona omogenea A



zona omogenea A1



zona omogenea B1



zona omogenea B2



zona omogenea C



zona a verde privato



perimetro 1 - 2 P.E.E.P.



perimetro lottizzazioni approvate


## ALTRÉ INFORMAZIONI




viabilità veicolare e pedonale



ferrovia



fasce di rispetto: cimiteriale, viabilità, ferrovia



campo di determinazione viabilità primaria regionale e Circonvallazione Sud di Codroipo



zona di rispetto ai corsi d'acqua



edifici vincolati (legge 1 giugno 1939 n. 1089)




confine comunale

## ZONE DI INTERESSE GENERALE



zona omogenea H2 commerciale



zona omogenea H3 per insediamenti alberghieri

COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE SOSTANZE ESPLOSIVE ED INFIAMMABILI  
= Estratto del verbale della seduta n. 18/2194 del 12/XI/1992 =

Oggetto: Stabilimento Esplosivo "MANGIAROTTI" sito in Codroipo, località Ex Piazza d'Armi - Esame complessivo delle condizioni di sicurezza interna ed esterna alla fabbrica - Atto di diffida presentato dalla Ditta Lamberto CHIAVACCI.

Il Relatore legge la seguente relazione ~~PER COPIA CONFORME~~

PREFETTURA DI UDINE (OPERATORE AMMINISTRATIVO)  
(Andrea PIRISTI)

I) = In seguito alla sospensione della propria attività di "Centro di raccolta e demolizione veicoli" decretato il 28/8/1990 dalla Provincia di Udine nei confronti della Ditta Lamberto CHIAVACCI in quanto tale ditta, definita impropriamente "opificio industriale", aveva intrapreso la propria attività, su licenza concessa dal Comune di Codroipo, in un'area sita nelle immediate vicinanze dello Stabilimento Esplosivi MANGIAROTTI, peggiorando la situazione di "sicurezza esterna", tale Ditta ha pronunciato il 15/9/91 tramite i propri legali un atto di diffida nei confronti del MINISTERO DELL'INTERNO, del PREFETTO prottempore di Udine e dello stesso Comune di Codroipo. In tale diffida viene eccepito che ben altri sono gli Opifici Industriali con un notevole numero di dipendenti che gravitano nell'area più prossima al suddetto Stabilimento Esplosivi (Soc. RHROSS, Concessionarie della VW e della Volvo, l'Hoterl BCSCO, ecc), nel mentre Essa ha un solo operaio; se rilievi devono essere fatti, al dire di tale Ditta, essi devono essere indirizzati nei confronti dello Stabilimento Esplosivi che non si troverebbe più nelle condizioni di agibilità previste.

2) = Ciò posto la Prefettura di Udine ha dato mandato alla C.T.F.E. della Provincia di eseguire i conseguenti accertamenti per stabilire se e fino a che punto lo Stabilimento Esplosivi MANGIAROTTI ed i relativi "depositi per esplosivo" rispettano la normativa vigente, per le conseguenti determinazioni.

Tale Collegio si è riunito ben otto volte a partire dal 4/9/1991 per un'analisi completa del problema, richiedendo con procedura d'urgenza al Comune di Codroipo piante aggiornate della zona onde disporre di elementi inconfondibili per una sicura valutazione, prendendo peraltro atto che tale Comune ha già provveduto a congelare la situazione anormale venuta a crearsi nelle immediate prossimità dello Stabilimento Esplosivi, a seguito di concessioni successive, consigliare il "Piano Regolatore Generale creando, cioè, una "Zona a vincolo speciale" normata dall'art 19 punto 4 del P.R.G. nella quale non sono ammessibili ulteriori insedia-

PER COPIA CONFORME

L'OPERA AMMINISTRATIVO  
(Andrea PIRISI)

menti. In tale zona l'Azienda MANGIAROTTI viene indicata come "Zona Omogenea D5".

3) = Sulla base pertanto della nuova documentazione presentata da quel Comune con nuove piante planimetriche aggiornate sulla base delle rilevazioni condotte dall' Ufficio del Genio Civile di Udine, che ha misurato con estrema esattezza le distanze intercorrenti tra i singoli locali di lavoro ed i singoli depositi per esplosivo nei confronti delle Opere "sterne da proteggere, ivi compreso il limite estremo dell'Abitato di Codroipo, come indicato dal Comune, dove risiede una popolazione di 9.160 abitanti (a fronte delle 14.248 unità costituenti l'intiera popolazione del Comune), la C.T.P.E. di Udine ha formalizzato gli esiti dell'indagine nel verbale conclusivo datato 16/9/92. A tale verbale è unita una chiara Relazione Tecnica riassuntiva del lungo lavoro svolto con rara meticolosità e competenza, dalla quale la C.C.S.E.I., chiamata esplicitamente ad esprimersi, può trarre sicure conclusioni avendo sotto gli occhi la precisa situazione della zona cui ci si riferisce. Al verbale sono di fatto uniti ben 19 allegati nei quali, oltre ad esplicite planimetrie e schede tecniche di ogni locale dell'"ufficio MANGIAROTTI, relazioni, controdeduzioni della MANGIAROTTI, è un album contenente le fotografie delle singole opere dello Stabilimento Esplosivi prese da angolazioni diverse onde dare anche un quadro completo dei locali e dei depositi di fabbrica ivi comprese le vasche nei quali viene negato l'esplosivo di scopio.

4) = Venendo, sulla scorta di tale cospicua documentazione, al pratico esame della situazione che si è ventata a creare specie negli ultimi tempi per l'espansione edilizia ed industriale nella zona nella quale sussiste da tempi lontani lo Stabilimento Esplosivi MANGIAROTTI, si rileva innanzi tutto che:

a) = la distanza tra i locali di lavoro, peraltro tutti ben terrapienati ed il limite che, posto sulla Via Pontebbana dal Comune di Codroipo, sta ad indicare l'inizio dell'abitato, è inferiore ai mt 1.000, distanza minima per Centri Abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti (distanza dimezzata per impianti terrapienati) richiesta dal Cap. I - par I - dell'allegato B al regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. - Tale distanza scende di fatto a mt 726 per il locale n. 57, per salire a mt 970 per il locale n. 69/C che è il più lontano.;

b) = che nei confronti dello Stabilimento vero e proprio mancherebbe la distanza minima di sicurezza esterna nei confronti dei "Casali GALASSI" (mt 263) contro i mt 300 richiesti per opere terrapienate;

PER COPIA CONFORME

L'OPERATORE AMMINISTRATIVO  
(Andrea PIRISI)

c) = alcuni "depositi di fabbrica", cui si deve attribuire in ogni caso il carico di sicurezza inesplosivo sulla base della loro distanza in linea retta a partire dalla opera esterna più prossima da proteggere, hanno attualmente un carico eccedente la loro possibilità nei confronti della "sicurezza esterna".

Quanto sopra dicasi per i depositi II- 4I - 56 che distrebbero, rispettivamente, mt 367, mt 312, mt 233 da l'Hotel BOSCO, un albergo con 30 stanze sorto di recente lungo la Via Pontebbana (Statale n. I3). Altri complessi industriali della zona non sono presi in considerazione perché siti a maggiore distanza dai depositi dello Stabilimento Esplosivi (vedi le Concessionarie VW, Volvo a Sud/Est dello Stabilimento, la Soc. RHOSS, stabilimento produttore di impianti di climatizzazione a Sud dello Stabilimento, nel quale lavora un considerevole gruppo di operai).

Tra i complessi industriali della zona, limitativi per lo Stabilimento Esplosivi, non viene preso in considerazione quello di cui alla lettera B dell'allegato n. I5 cioè la Ditta PANEGOS sita a Süd dello Stabilimento MANGIAROTTI poiché, trattandosi di un modesto "laboratorio di falegnameria" nel quale operano pochi dipendenti, deve essere considerato nel calcolo di capienza di sicurezza inesplosivo alla stregua di "case isolate", cioè con un coefficiente K inferiore (K=4 per TNT o K=5 per dinamiti e simili).

Analogamente non può essere considerato alla stregua di "gruppo numeroso di casolari" il cosiddetto "Casali GALASAI", costituito da un modesto gruppo di vecchi fabbricati rurali comprensivi di tettoie, stalle, magazzini, come attestato dall'allegato n. I3 alla documentazione presentata, e che, peraltro, è già stato oggetto di esame in precedenti interventi.

5) = A fronte di questa situazione, mentre per quanto attiene la minor distanza dello Stabilimento Esplosivi dalla cittadina, la MANGIAROTTI invoca, come nel passato, l'applicazione della speciale normativa di cui al Cap. XIII dell'Allegato B al regolamento di applicazione del T.U.L.P.S. in quanto lo Stabilimento è di epoca anteriore alla promulgazione della legge, per quanto attiene i "depositi di fabbrica" non può che convenire sulla necessità della riduzione del carico d'esplosivo. E con l'allegato I2 provvede in conseguenza a presentare i calcoli relativi a tale valutazione, con le conseguenti riduzioni di tale carico, come in appresso:

- = Deposito n. 4I riduzione a Kg. 3.393 per esplosivi del tipo TNT e polverulenti, considerati con il coefficiente K=8, contro il carico precedente di Kg 15.000;
- = Deposito n. II riduzione a Kg. 8.418 per esplosivi c.s., contro

PER COPIA CONFORME



- = i Kg. 20.000 precedenti;
- = Deposito n. 56 riduzione a Kg 6.084 per esplosivi c.s. contro i Kg. 20.000 precedenti;
- = Nessuna variante a carico dei depositi 6I/C - 6I/D - 6I/H in quanto il calcolo di capienza deve essere attuato adottando il coefficiente K=4 per le considerazioni formulate al penultimo ed ultimo gapoverso del precedente par. 4).

6) = Oltre a tali riduzioni di carico in esplosivo, la Soc. MANGIAROTTI, che già in occasione di precedente sollecitazione in tal senso da parte della C.C.S.E.I. provvide a realizzare sul fronte principale dello Stabilimento un doppio filare di fitta alberatura per migliorare le condizioni di sicurezza esterna, si dimostra pronta ad estendere l'alberatura stessa anche sul lato Est in direzione cioè dell'abitato di Codroipo e degli insediamenti industriali che hanno condotto alla drastica riduzione della capacità di immagazzinamento esplosivi da parte della ditta.

Naturalmente la cospicua riduzione di carico, che assomma complessivamente a circa Kg. 37.000, mette la Società nelle condizioni di lavorare con notevole difficoltà. In conseguenza si rende indispensabile il provvedere alla costruzione nella zona a monte dello Stabilimento, cioè nella zona più discosta come evidenziato nella planimetria di cui all'allegato n. I6, di un nuovo deposito, che verrebbe contraddistinto con il n. 29, che sorgerebbe alla distanza di circa mt 235 dall'insediamento esterno più prossimo, vale a dire il Casale Galassi e la Strada Statale n. I3.

Tale deposito, che dovrebbe ottenere la massima capienza di Kg. 20.000 per esplosivi da valutarsi prudenzialmente con il K=5, verrebbe realizzato, secondo gli intendimenti della Soc. MANGIAROTTI, incassato per almeno mt 2 sotto il piano di campagna ed altrettanto terrapienato per la parte esterna in modo da ottenere dalla C.C.S.E.I. la configurazione di deposito particolarmente protetto con la conseguente riduzione delle distanze almeno ad un terzo.

7) = Come già precisato al par. 3 la documentazione trasmessa dalla C.T.P.E. di Udine in allegato al suo verbale conclusivo datato I6/9/92 è completa in ogni particolare e chiarissima, tali le da consentire al Relatore, che peraltro ha condotto nel tempo più d'un sopralluogo allo Stabilimento Esplosivi in argomento e ne ha un preciso ricordo, anche visivo, un esame completo ed obiettivo senza la necessità di un ulteriore sopralluogo.

Ciò premesso il Relatore, avendo presenti le direttive di cui al Cap. XIII dell'allegato B al regolamento per la esecuzione del T.U.L.P.S., è d'avviso che la distanza della parte attiva dello Stabilimento vero e proprio ancorché inferiore ai mt

...../.....

PER COPIA CONFORME

OPERATORE AMMINISTRATIVO  
(Andrea PIRISI)

I.000 richiesti nei confronti dell'abitato di Codroipo, possa ritenersi sufficiente a consentirne l'agibilità purché i quantitativi di esplosivo in lavoro non eccedano quelli previsti nelle licenze di esercizio per i singoli locali e comunque quelli segnalati dalla Ditta al punto 5 della sua relazione (all. I2). Il Relatore è confortato al riguardo anche dal provvedimento disposto dal Comune di Codroipo che con la variante al P.R.G. ha praticamente congelata la situazione a salvaguardia appunto dello Stabilimento in argomento.

Per quanto riguarda i "depositi di fabbrica", nel mentre è d'avviso che nessun provvedimento debba essere assunto nei confronti di quelli contrassegnati con il n. 6I, concorda con il ridotto "carico di sicurezza" da assegnare al più presto, con specifica variante alla licenza di esercizio, per i depositi nn. 4I - 56 - II che dovranno poter immagazzinare al massimo: il n. 4I Kg. 3.400, il n. 56 Kg. 6.000 ed il n. II Kg. 8.400 di esplosivo dei tipi TNT ed esplosivi ad esso assimilati con il coefficiente K=4.

Nell'adeguamento dei "depositi di fabbrica" alla nuova situazione venutasi a maturare all'esterno della Fabbrica nel settore Est non può essere trascurato l'argomento "vasche per la conservazione di esplosivo sotto battente d'acqua" per le quali il carico venne a suo tempo attribuito dalla C.C.S.E.I. in ossequio alla normativa vigente ricordata dalla C.T.P.E. al punto b) della sua relazione tecnica del 16/9/u.s. Preso atto delle nuove distanze nei confronti delle opere esterne da proteggere precise dalla C.T.P.E. al suddetto paragrafo, il Relatore è d'avviso che anche il loro carico debba essere ridotto come in appresso:

- = Vasca n. 48/A da Kg. 48.000 a Kg. 30.000 di TNT distribuito equamente nei sei elementi cellulari;
- = Vasca n. 48/B da Kg. 80.000 a Kg. 48.000 di TNT da distribuirsi equamente negli otto elementi cellulari;
- = Vasca n. 48/C da Kg. 80.000 a Kg. 64.000 di TNT da distribuirsi equamente negli otto elementi cellulari;
- = Vacca n. 48/D da Kg. 80.000 a Kg. 80.000 di TNT da distribuirsi equamente negli otto elementi cellulari.

Tale riduzione dovrebbe avere attuazione al più presto, ivi compreso il lavoro di adeguamento della terrapienatura per le vasche 48/B - C - D, come previsto dalla stessa Ditta al punto B delle sue proposte (all. I2).

In ordine alla cospicua riduzione di carico in esplosivo, che pone in difficoltà la gestione dello Stabilimento riducendone l'autonomia ed imponendo più frequenti trasporti, il Relatore ritiene si possa esprimere parere favorevole alla proposta della rea-

...../.....

lizzazione di un nuovo deposito di fabbrica seminterrato per la capienza di Tonn. 20 nell'area prescelta a mt 20 dalla recinzione Nord dello Stabilimento, a distanza di sicurezza dai rimanenti depositi della zona. Allorché questa C.C.S.E.I. sarà in possesso della relativa documentazione tecnica potrà esprimersi in merito alla possibilità di riconoscere la possibilità di una particolare riduzione delle distanze di sicurezza esterna per tale deposito a norma dell'ultimo paragrafo del par. 2 del Cap. IV dell'allegato B al regolamento più volte citato.

La Commissione all'unanimità dei presenti condivide il parere del Relatore.

IL SEGRETARIO  
F.to SGARAGLIA

IL PRESIDENTE  
F.to SILVESTRONI



PER COPIA CONFORME



31-OTT-1991 08:39

R.A.F.U.G. Dir.Pian.ter.

0039 40 568207

P.02



Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia Trieste,

Direzione regionale della planificazione territoriale

Via Giulia, 75/1  
34126 - TRIESTE

Prot. P.T./9240/8.911(227)

Rif. 11367 dd. 11.10.91

Allag.

Oggetto. Quesito urbanistico.  
Riscontro.

|                     |        |
|---------------------|--------|
| COMUNE DI CODROIPO  |        |
| 31.0TT.1991         |        |
| PROT.N. H307 CAT. X |        |
| CLAS...             | UFF... |

*(Signature)*

- Scuf

Al Comune di  
33033 - CODROIPO

Con riferimento alla nota marginata, si rileva che l'ubicazione di una ditta produttrice di esplosivo e miccia come quella in esame (di cui l'autorizzazione ministeriale n. 106697, DIV. III r.s. del 04.03.1955 e successive) obbliga al rispetto delle distanze di sicurezza indipendentemente dall'indicazione del limite di rispetto all'interno della normativa del PRG del comune interessato.

Infatti la natura del vincolo concerne la pericolosità dell'attività descritta in relazione alla assoluta necessità di tutela della pubblica incolumità: proprio per questo motivo, la normativa urbanistica non fa che recepire tout court, l'obbligo di delimitazione dell'area nella quale grava la ditta Mangiarotti S.p.A., obbligo che si concreta in un vincolo non soggetto a decadenza.

Ciò premesso, si ritiene che il limite di rispetto indicato sia legittimo anche se impone vincoli a terzi a favore di un privato, proprio perchè il limite stesso è sancito dalla legge che, nel caso di specie, sacrifica i diritti individuali a vantaggio dell'interessato e del bene collettivo.

Infine, per quanto riguarda l'esatta interpretazione del punto 3 del Capitolo I del R.D. 06.05.1940, Allegato B, si ritiene che la norma faccia riferimento agli interventi (costruzione di una nuova strada pubblica o estensione dei fabbricati nei borghi e nelle città) da realizzarsi al di fuori della fascia di rispetto. In altri termini, si sottolinea che se da un lato sussiste un divieto assoluto di intervento all'interno dei limiti di sicurezza, dall'altro, anche per la costruzione di strade o edifici ubicati a ridosso dei limiti stessi, è necessario valutare attentamente l'opportunità o meno di tali manufatti in relazione all'attività della ditta summenzionata. Ne consegue che, qualora la realizzazione delle opere descritte comporti uno squilibrio tale da mettere in pericolo la pubblica incolumità, si renderà necessaria una diversa ubicazione dell'opificio de quo in zona più idonea e adeguata ad accogliere attività di tal guisa.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SOSTITUTO  
- dott. Serena Stulle Da Ros -

AT/ma

*Serena Stulle Da Ros*

ELENCO ELABORATI

- Relazione
- Tav. 1 : Estratto del vigente P.R.G.C. sc. 1:5000
- Tav. 2 : Planimetria stabilimento sc. 1:2000
- Tav. 3 : Estratto catastale sc. 1:2000
- Tav. 4 : Cartografia di progetto sc. 1:5000

PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI CODROIPO

Il sottoscritto architetto Franco Venier in qualità di progettista della "Variante in accoglimento di osservazioni alla Variante n°19" al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Codroipo, nel rispetto di quanto previsto dal disciplinare di incarico :

- visto l'art. 10 della Legge Regionale 09.05.1988 n° 27;
- visto l'art. 4 secondo comma della Legge Reg. 04.05.1992 n° 15;
- considerato che la "Variante in accoglimento di osservazioni alla Variante n°19" al vigente P.R.G. del Comune di Codroipo non rientra nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 9 della L.R. n° 27/88 così come integrato dall'art. 3 della L.R. 15/92;

ASSEVERA

la compatibilità delle previsioni contenute nella "Variante in accoglimento di osservazioni alla Variante n°19" al vigente P.R.G.C. di Codroipo alle condizioni geologiche ed idrauliche del territorio comunale.

Arch. Franco Venier

  
Com. Arch. FRANCO VENIER

ELARCH STUDIO